



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA ROMAGNA
Via S. Isaia, 20 - 40123 BOLOGNA
Tel. 0513397011 - Fax 0513397077
E-mail: dr-ero@beniculturali.it
PEC mbac-dr-ero@mailcert.beniculturali.it

Bologna 28 SET 2010

Al Comune di Castelnuovo ne' Monti
Piazza Gramsci, 1
42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
prov. di Bologna, Modena e Reggio E.
Via IV Novembre 5 - 40123 BOLOGNA

Alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell'Emilia Romagna
Via Belle Arti n. 52 - BOLOGNA

COMUNE DI CASTELNOVO MONTI	
01. OTT. 2010	
PROTOCOLLO N° 15085	CLAS. FASC.

Class. 34.07.01/139.4

Prot. n. 14545

Allegato n.

Risposta al foglio n. del

OGGETTO: CASTELNOVO NE' MONTI (RE)
Ex Consorzio Agrario, sito in piazzale Giacomo Matteotti, 8
Dati catastali: foglio 39 part. 432
Proprietà: Comune di Castelnuovo ne' Monti
Verifica dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del Decreto Legislativo 42/2004 e del D.D. del 6 febbraio 2004, così come modificato dal Decreto 28 febbraio 2005, e del D.D. del 25 gennaio 2005.

Con riferimento all'immobile indicato in oggetto, visto il parere di competenza espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia con nota prot. n. 8943 del 22 giugno 2010, questa Direzione Regionale ritiene che l'immobile medesimo **non presenti** i requisiti di interesse culturale di cui agli artt.10 e 12 del D.Lgs. 42/2004.

L'edificio in esame, costruito fra il 1935 e il 1938 come consorzio agrario per la raccolta e lo stivaggio del frumento, fu dismesso dalla sua primaria destinazione d'uso e adibito a sede di varie attività ricreative associazioni locali. Concepito per uso utilitaristico, il fabbricato fu edificato con materiali modesti e con un impianto che, a parte l'andamento curvilineo, non presenta alcuna peculiarità dell'architettura razionalista del tempo: pertanto non presenta un interesse storico architettonico tale da giustificare un provvedimento di tutela.

Si rammenta inoltre alla proprietà, in caso di interventi relativi al sottosuolo, quanto previsto dagli artt. 28, 90 e segg. del sopra citato D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela archeologica e quanto previsto dagli artt. 95 e 96 del Decreto Lgs.163/2006 per quanto concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. *Carla Di Francesco*

CAL/ PFR